

COMUNE DI CARONA
Provincia di BERGAMO

REGOLAMENTO DI
POLIZIA
MORTUARIA
COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 24 novembre 1999
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 14 marzo 2009

Allegato A)

Modificato con deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 24 in data 08 marzo 2005
- n. 53 in data 20 giugno 2009
- n. 14 in data 04 marzo 2011

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e in genere su tutte le diverse attività connesse alla custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli artt. 22, 23 e 25 della Legge 08 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente U.S.L..

Art. 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- l'inumazione in campo comune,
- la deposizione delle ossa in ossario comune,
- la deposizione delle ceneri in ossario.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

CAPO II

CIMITERI

Art. 5

Cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

Art. 6

Disposizioni generali - Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero e gli altri servizi comunali provvede il Comune con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 08 giugno 1990, n. 142.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, sono riservate al personale comunale o personale autorizzato.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 7

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, le persone che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o comunque risultavano essere originarie del paese e le persone decedute sul territorio comunale.

Art. 8

Piano cimiteriale

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione comune,
- tumulazioni individuali (loculi),
- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale),
- cellette ossario,
- ossario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 allegata al presente Regolamento (Allegato B).

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 9

Inumazione

Le sepolture comuni per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente.

Art. 10

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 80 del piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 11

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo VI del presente regolamento.

Per le tombe di famiglia a far tempo dalla esecutività del presente regolamento la superficie dei copritomba non deve essere superiore a cm. 75 di larghezza, cm. 240 di lunghezza, cm. 95 di altezza dal copritomba stesso, che non deve superare cm. 25 dal cordolo.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12

Deposito provvisorio

La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 6 (sei) mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservata presso l'Ufficio Comunale.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 13

Esumazioni ordinarie

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dall'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 14

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 15

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 (trenta) anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 (trenta) anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizi.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 16 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo

comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in almeno 5 (cinque) anni.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione, se non siano decorsi almeno 2 (due) anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 16

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione se effettuata dal personale dipendente del Comune è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 17

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 18

Oggetti da recuperare

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 19

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intendente utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 20

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Art. 21

Divieti

È vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali,
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.

È vietato inoltre ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio.

Art. 22

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 23

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero.

CAPO VI

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 24

Sepulture private

Per le sepolture private è concesso nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 8 l'uso di manufatti costruiti dal Comune.

Non è concesso l'uso di aree per sepolture private, a cura e spese di privati, sino ad esaurimento posti dei manufatti costruiti dal Comune.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali,
- b) sepolture per famiglie.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a secondo che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 Legge 08 giugno 1990, n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Art. 25

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

La durata è fissata:

- in 60 (sessanta) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie, rinnovabili fino a 99 (novantanove) anni;
- in 30 (trenta) anni per gli ossarietti, rinnovabili per altri 15 (quindici) anni;
- in 30 (trenta) anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali, rinnovabili per altri 15 (quindici) anni.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

Art. 26

Modalità di concessione

La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lett. a) dell'art. 24, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

Nell'assegnazione si procederà dal basso verso l'alto, senza lasciare posizioni libere partendo dalla 1° colonna adiacente ai loculi già occupati e proseguendo con le colonne successive sempre verso l'alto. La fila orizzontale in alto (5° loculo) e i loculi della nuova campata (gruppo N) verranno riservati ad eventuali domande d'abbinamento di loculi, in senso orizzontale, per defunti legati da

parentela oppure su richiesta, rispettando comunque l'assegnazione dal basso verso l'alto, senza lasciare posizioni libere e partendo dalla 1° colonna a sinistra.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 (settanta) anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

La concessione di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie è data in ogni tempo secondo la disponibilità e l'assegnazione avverrà da destra verso sinistra, senza lasciare posizioni libere, partendo dal vialetto laterale B, come da planimetria allegata.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni altro contrario è nullo diritto.

Art. 27

Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO VII

ESTINZIONE

Art. 28

Estinzione delle concessioni

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o mancata presentazione di domanda di rinnovo della concessione.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

CAPO VIII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 29

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.

CAPO IX

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30

Mappa – Schedario dei defunti

Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Art. 31

Scadenzario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO X

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

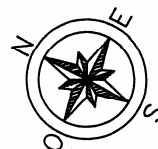
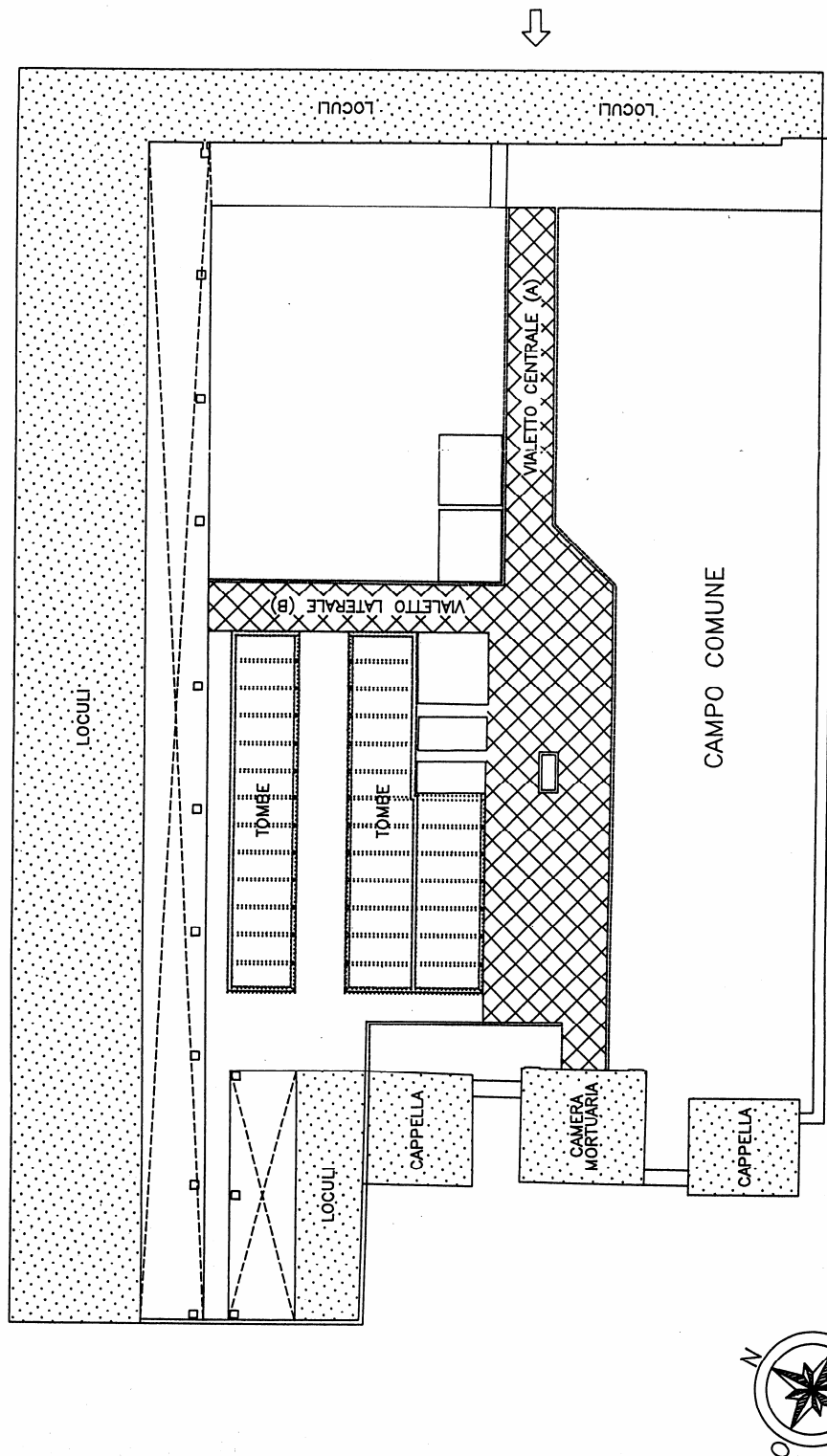
Allegato A)

TARIFFARIO

Concessioni cimiteriali

Concessione trentennale diritto d'uso di loculo (1° livello)	€ 1.450,00
Concessione trentennale diritto d'uso di loculo (2° livello)	€ 1.550,00
Concessione trentennale diritto d'uso di loculo (3° livello)	€ 1.550,00
Concessione trentennale diritto d'uso di loculo (4° livello)	€ 1.300,00
Concessione trentennale diritto d'uso di loculo (5° livello)	€ 1.200,00
Concessione trentennale diritto d'uso ossarietto	€ 260,00
Concessione diritto d'uso tomba di famiglia (n. 2 loculi) anni 60	€ 3.100,00
Concessione diritto d'uso tomba di famiglia (n. 4 loculi) anni 60	€ 6.200,00
Rinnovo concessione diritto d'uso tomba di famiglia (n. 2 loculi) anni 39	€ 2.100,00
Rinnovo concessione diritto d'uso tomba di famiglia (n. 4 loculi) anni 39	€ 4.200,00
Collocazione lapide con epigrafe in campo comune	€ 80,00
Fornitura cofanetto per esumazione in zinco	€ 55,00
Esumazione ed estumulazione straordinaria a richiesta	€ 160,00
Fornitura materiali edili e lavoro per collocazione cofanetto resti mortali in ossario	€ 30,00
Fornitura materiali edili e lavoro per collocazione cofanetto resti mortali in loculo/tomba	€ 40,00

PER I RINNOVI QUINDICINALI DEI LOCULI E DEGLI OSSARIETTI GLI IMPORTI DI CUI SOPRA SI INTENDONO DIMEZZATI.



PLANIMETRIA GENERALE — Scala 1:200